

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA PULIZIA
MEDIANTE SISTEMA MISTO AD ACQUA E ARIA DEI
POZZI DI EMUNGIMENTO DEL PERCOLATO PRESSO
LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI
GENOVA.**

NUMERO C.I.G. 9153923839

Il RUP
Ing. Carlo Senesi
Firmato digitalmente

SOMMARIO

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DEL SERVIZIO.....	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – IMPORTO.....	3
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE.....	4
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
ARTICOLO 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.....	9
ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	10
6.1 Poteri della direzione esecutiva del contratto.....	10
6.2 Prescrizioni generali di natura ambientale.....	10
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	10
ARTICOLO 8 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO.....	12
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	12
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ARTICOLO 12 – PENALI.....	14
ART. 13 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	14
ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	14
ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	14
CAPO III – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE.....	15
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE.....	15
ARTICOLO 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	17
ARTICOLO 18 – NORME DI SICUREZZA.....	17
ARTICOLO 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	17
ARTICOLO. 20 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
CAPO VI – NORME FINALI.....	18
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	18
ARTICOLO 22 - PRIVACY.....	18
ARTICOLO 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. N. 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE.....	18

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione programmata finalizzata alla rigenerazione filtri e pulizia, mediante sistema misto ad acqua e aria in pressione, **dei 26 pozzi di emungimento del percolato presenti nel corpo della discarica di Monte Scarpino.**

I pozzi di emungimento del percolato sono finalizzati al drenaggio del percolato ed è necessario mantenere tali pozzi in perfetta efficienza e quindi garantire il mantenimento di un livello di falda tale da soddisfare i requisiti di sicurezza della stabilità globale del corpo rifiuti della discarica.

Il servizio di manutenzione in oggetto avrà una durata massima di **365 giorni naturali, successivi e continui** decorrenti dalla data del verbale di Avvio del Servizio redatto dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) e si articolerà in n° 3 interventi da eseguire nel corso dell'anno (della durata minima di cinque giorni e massima di dieci giorni solari).

In sede di avvio del servizio il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) di AMIU Genova S.p.A. redigerà un piano programma dei n° 3 interventi da eseguirsi nel corso dell'anno.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere la variazione del suddetto programma di intervento con un preavviso minimo di tre settimane tramite comunicazione via e-mail all'aggiudicatario da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio (DEC).

Ognuno dei tre interventi riguarderà ogni volta da un minimo di 6 pozzi di emungimento ed un massimo di 10 pozzi, stabiliti secondo priorità dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

ARTICOLO 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara del servizio in oggetto è pari ad un valore presunto complessivo di € 132.000,00.= (centotrentaduemila=) oltre IVA. comprensivo di Euro 6.600,00.= oltre I.V.A. per oneri ed apprestamenti della sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 64.680,00.= quale costo della manodopera corrispondente ad un'incidenza del 49%.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di altri eventuali costi accessori.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); il prezzo del Contratto sarà quello espresso dall'Affidatario in sede di gara.

Si ricorrerà all'aggiudicazione al massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standard che non consente fattori di miglioramento sia qualitativo che

prestazionale escludendo quindi il ricorso ad una offerta economicamente vantaggiosa.

L'aggiudicatario sottoscriverà con AMIU un contratto della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi alle stesse condizioni.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

Attualmente l'allestimento completo di installazioni presenti consiste in un totale di 26 pozzi di emungimento, costituiti per la maggior parte da una testa pozzo e rivestimento in acciaio zincato fi 400ca. (fessurato nella parte drenante), collegata sia alla rete di emungimento percolato, sia alla rete di aspirazione biogas (vedi foto1).

Per i pozzi P1, P2, P3 e P4 il pozzo è in tubazione HDPE, con testa pozzo zincata flangiata.



foto 1

Le tubazioni di mandata collegate tramite flangia alle pompe elettriche sono della seguente tipologia: tubazioni in metallo fi 50 flangiate, con tratte da 6m.


Sono fascettati ai tubi di mandata sia i cavi di alimentazione che i sensori piezoresistivi di livello.

La lunghezza dei pozzi dal piano campagna varia tra i 15m e i 46m (con media di 35m).

Sotto riportato uno stralcio relativo alle posizioni planimetriche dei pozzi, tutti raggiungibili con autocarro e prossimi a postazioni o pozzetti di recapito del percolato, e una sezione tipologica dei pozzi di emungimento in acciaio zincato.

La pulizia e quindi rimozione sedimenti, air lift, pulizia e rigenerazione del filtro interesserà, come detto, un minimo di 6 ed un massimo di 10 pozzi per ciascuno dei


tre interventi annuali.



AREA DI DETTAGLIO (SOTTO RIPORTATA)

Dettaglio





sezione tipologica pozzi di emungimento in acciaio zincato

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia dei pozzi di emungimento del percolato chiavi in mano consisterà sostanzialmente in:

1. Distacco temporaneo delle tubazioni e delle utenze e cablaggi onde sflangiare la testa pozzo;
2. Estrazione dei tubazioni di mandata ed infine della pompa elettrica ad immersione;
3. Verifica delle profondità prima dell'intervento;


4. Allestimento, montaggio, smontaggio delle attrezzature complete di compressore, doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo e pulizia fondo con air lift ed immissione d'acqua, ecc;
5. Rigenerazione dei filtri mediante l'immissione nel pozzo di ARIA/ACQUA ad alta pressione pulsata, o sistemi simili di rigenerazione;
6. Asportazione del materiale rimosso dai filtri con metodo ad ARIA COMPRESSA (air lift) e verifica dei livelli di fondo;
7. Rimontaggio delle pompe, mandate, sensori, testa pozzo, ecc. con verifica di funzionamento.
8. La ditta incaricata dovrà utilizzare di tutti gli accessori necessari per l'utilizzo della strumentazione, nel rispetto delle specifiche e delle esigenze indicate in questo capitolato (pena l'esclusione).

Tutti i ricambi eventualmente necessari (tipicamente sensori, pompe, ecc.) saranno forniti da AMIU Genova SpA.

Sostanzialmente, quello che si utilizzerà sarà un sistema combinato aria/acqua in pressione. La pompa air-lift è utilizzata per il sollevamento di acqua con fanghi o sabbia.

Con l'immissione di aria, nel pozzo di una tubazione filettata (barra/asta) nella quale viene iniettata aria che genera una spinta verso l'alto (risucchio) dell'acqua presente nella barra tramite fori calibrati, si provoca la formazione di una colonna d'acqua che tende a salire verso l'alto grazie al risucchio provocato dalla risalita dell'aria stessa e fluendo all'esterno pulisce il pozzo.

I repentini aumenti di volume che si verificano in tal modo all'interno del pozzo producono prima un effetto cavitazionale e successivamente un'aspirazione idraulica. Questa alternanza di fenomeni libera i filtri ed il dreno dal materiale ostruente che viene immediatamente aspirato all'esterno.



CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

Il servizio dovrà essere effettuato in accordo con le vigenti ordinanze relative alla circolazione veicolare di accesso alla discarica.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale dei contratti di appalto dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- b) il modulo di offerta per l'esecuzione del servizio;
- c) la polizza di garanzia;
- d) assicurazione RCT;
- e) DUVRI contenente le prescrizioni cui attenersi per accedere a siti Aziendali a causa dell'emergenza sanitaria – COVID 19;

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469.

La sottoscrizione del contratto esecutivo e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.

6.1 Poteri della direzione esecutiva del contratto

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU Genova, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che il servizio eseguito dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare il servizio, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

6.2 Prescrizioni generali di natura ambientale

L'appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, il servizio si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Aggiudicatario dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso del servizio, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

L'Aggiudicatario del servizio si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per il completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) comunicare nominativo medico competente ecc. come da convenzione per la stazione unica appaltante;
- (iii) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iv) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (v) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (vi) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 50 del 2016;
- (vii) continuare ad effettuare il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (viii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse

con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ARTICOLO 8 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare il servizio reso dal proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletato il servizio negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'appaltatore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto come, di fatto, opera con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

L'Aggiudicatario dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Aggiudicatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all'Aggiudicatario per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno

essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare.

La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione, la Ditta affidataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

In seguito al contratto esecutivo stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o

in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ARTICOLO 12 – PENALI

Qualora l'appaltatore non rispettasse il programma degli interventi predisposto dal DEC di AMIU Genova S.p.A. ad avvio del servizio-(n° tre interventi nell'arco temporale di 365 giorni ognuno della durata minima di cinque e massima di dieci giorni solari) – sarà applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Le penali stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

ART. 13 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori e/o ausiliari.

ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 15 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

CAPO III – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del presente Capitolato, la Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso:

- (i) di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- (ii) di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- (iii) di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- (iv) di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- (v) di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- (vi) di eventuale ritardo/, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- (vii) si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- (viii) di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- (ix) di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- (x) di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato

preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.
fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice

- (xi) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- (xii) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- (xiii) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- (xiv) in caso di cancellazione dalla white list della Prefettura competente per gli aggiudicatari
- (xv) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- (xvi) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- (xvii) in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 11 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova S.p.A. si riserva la facoltà di assegnare all'Aggiudicatario, a mezzo pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso l'Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 18 – NORME DI SICUREZZA

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

ARTICOLO 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIU Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

A fronte di quanto sopra, l'Aggiudicatario manleva AMIU Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO. 20 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al termine di ognuno dei 3 interventi programmati nell'arco dei 365 giorni contrattualmente previsti, sarà emessa fattura da parte dell'Appaltatore di importo pari allo stato di avanzamento del servizio raggiunto (numero di pozzi manutenzionati).

Dette fatture saranno pagate di norma a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMIU Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a cinquemila euro è tenuta a effettuare presso Agenzia delle Entrate la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di

pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Agenzia delle Entrate.

CAPO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 22 - PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

AMIU e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ARTICOLO 23 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

D.LGS. N. 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU Genova S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento

contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.